

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul seguente ricorso in appello n. 3839/2008, proposto dal sig. E. R., rappresentato e difeso dagli avv.ti Augusto Sinagra e Franco Sabatini ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, viale Gorizia n. 14;

contro

il Ministero dell'Interno in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è per legge domiciliato;

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo per il Lazio, sede di Roma, Sezione II quater, n. 1921/2008 in data 29 febbraio 2008, resa inter partes;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Avvocatura Generale dello Stato;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del 27 gennaio 2009 il consigliere Manfredi Atzeni ed uditi l'avv. Sanino per delega dell'avv. Sabatini e l'avv. dello Stato Barbieri;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Con ricorso al Tribunale Amministrativo del Lazio, sede di Roma, il sig. Erus Reha, cittadino turco, impugnava il decreto in data 21 aprile 2005 con il quale il Ministro dell'interno aveva respinto la sua istanza, in data 8 marzo 2002, di riconoscimento della cittadinanza italiana ai sensi dell'articolo 9, comma primo lett. f), della legge 5 febbraio 1991, n. 91, unitamente agli altri presupposti tra i quali, segnatamente, la nota del Dipartimento della Pubblica Sicurezza n. 400/C/24193/J4/2002/1688/04/R in data 8 giugno 2004.

Lamentata violazione e falsa applicazione della legge 5 febbraio 1992, n. 91, e del D.P.R. 12 ottobre 1993, 572; eccesso di potere, disparità di trattamento, falsità dei presupposti, manifesta ingiustizia e carenza di motivazione.

Con motivo aggiunto lamentava inoltre eccesso di potere per contraddittorietà della motivazione, difetto d'istruttoria, falsità del presupposto, ingiustizia manifesta.

Chiedeva quindi l'annullamento del provvedimento impugnato

Con la sentenza in epigrafe il Tribunale Amministrativo del Lazio, sede di Roma, Sezione II quater, respingeva il ricorso.

Avverso la predetta sentenza insorge il sig. Erus Reha chiedendo il suo annullamento e l'accoglimento del ricorso di primo grado con l'annullamento del provvedimento impugnato.

Si è costituita in giudizio l'Avvocatura Generale dello Stato chiedendo il rigetto dell'appello.

Alla pubblica udienza del 17 ottobre 2008 la causa è stata una prima volta trattenuta in decisione.

Con ordinanza collegiale istruttoria n. 6036 in data 5 dicembre 2008 è stata disposta l'acquisizione di documenti, rinviando la causa al 27 gennaio 2009.

L'istruttoria non è stata eseguita.

Alla pubblica udienza del 27 gennaio 2009 la causa è stata nuovamente trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La presente controversia riguarda il provvedimento con il quale il Ministro dell'interno ha respinto l'istanza dell'appellante volta ad ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana.

Deduce la difesa erariale il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

L'eccezione deve essere respinta.

E' vero che le controversie relative alla concessione della cittadinanza ordinariamente rientrano nella sfera di cognizione dell'autorità giurisdizionale ordinaria.

Peraltro, la presente controversia concerne l'applicazione dell'art. 6, primo comma lett. c), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, ai sensi del quale la concessione della cittadinanza può essere rifiutata qualora risultino comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica.

La giurisprudenza (C. di S., VI, 22 marzo 2007, n. 1355) ha affermato che le controversie riguardanti l'applicazione del richiamato art. 6, primo comma lett. c), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, rientrano nell'ambito di cognizione del giudice amministrativo, in quanto l'Amministrazione esercita, al riguardo, poteri discrezionali, relativi alla gestione dell'interesse alla sicurezza della Repubblica.

Atteso che il suddetto orientamento è condiviso dal Collegio, il giudizio deve essere ritenuto.

Nel merito, l'appellante lamenta difetto di motivazione e comunque errore nei presupposti, affermando che la sua situazione presenta tutte le condizioni per la concessione della cittadinanza italiana.

Il provvedimento impugnato si fonda sull'atto del Direttore Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle frontiere in data 8/6/2004 con il quale, pur evidenziando la mancanza di specifici elementi di controindicazione, si rappresenta la permanenza di "perplexità circa la sua sicura affidabilità".

Il Collegio concorda con i primi giudici e con l'Amministrazione nel riconoscimento di una sfera di discrezionalità, in capo all'amministrazione, nell'esercizio del potere di cui ora si tratta.

Concorda anche sul fatto che circostanze relative ad accertamenti in corso relativi a delicate problematiche di ordine pubblico possano essere esplicitate in maniera sintetica nel corpo del provvedimento, ma ritiene necessario ai fini di decidere conoscere le ragioni della valutazione sopraindicata attraverso gli atti cui tale valutazione fa riferimento.

Pertanto sospesa ogni pronuncia in rito, nel merito e sulle spese è necessario richiedere nuovamente al Direttore centrale dell'immigrazione e della Polizia delle frontiere del Ministero dell'interno di depositare in giudizio copia degli atti sui quali si fonda la comunicazione in data 8/6/2004, sopra citata, nonché una relazione illustrativa.

Assegna, per l'adempimento di cui si tratta, il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.

P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta:

1. dichiara la propria giurisdizione sulla controversia;
2. richiede al Direttore centrale dell'immigrazione e della Polizia delle frontiere del Ministero dell'interno di depositare in giudizio gli atti di cui in motivazione entro quaranta giorni dalla

comunicazione della presente ordinanza.

Fissa la data del 23 giugno 2009 per l'ulteriore trattazione della controversia.

Sospesa ogni decisione in rito, nel merito e sulle spese.

Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2009 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sez.VI -

DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 31/03/2009